



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42

del 28/03/2011

O G G E T T O

Canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo passo carrabile. Tariffe per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Assente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con provvedimento in data 09/03/1999 n. 34, modificato con delibera consiliare n. 87 in data 29/09/1999, ha istituito con decorrenza 01/01/1999 il canone di Concessione per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo " Passo Carrabile" e relative tariffe;

Accertata la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, lett. f, del T. U. EE. LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 e della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali, ad eccezione dell'ICI e dell'addizionale all'IRPEF;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis, comma 30, della Legge 133/2008, è sospeso, nel triennio 2009 – 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.).

Considerato che:

- i titolari degli insediamenti produttivi della zona artigianale/industriale richiedono l'applicazione di una tariffa congrua in relazione alle elevate dimensioni dei passi carrabili utilizzati ed in considerazione della elevata quantità di parcheggi disponibili per la collettività nelle predette zone;
- i titolari delle autorimesse pubbliche, a causa del perdurare della congiuntura sfavorevole, chiedono la riduzione della tariffa vigente, anche in considerazione delle elevate dimensioni dei passi carrabili utilizzati ed indispensabili per l'esercizio della loro attività;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2011;

Ravvisata la necessità di rimodulare la classificazione delle "categorie" di suddivisione del territorio per l'applicazione del canone di concessione di che trattasi in quanto la città ha subito concrete trasformazioni a causa della edificazione nell'ambito di nuove zone di espansione;

Ritenuto, per quanto sopra, per l'anno 2011 di dover confermare le tariffe vigenti nell'anno 2010 di cui alla deliberazione di G.M. 338/2009, prevedendo l'applicazione di una riduzione per le

occupazioni a mezzo passo carrabile a servizio degli opifici presenti in zona ASI/artigianale e delle autorimesse pubbliche e rimodulando la classificazione del territorio;

Dato atto che, nel rispetto del principio secondo il quale il canone di concessione deve essere commisurato al valore economico risultante dal provvedimento di concessione ed vantaggio che il concessionario ne ricava, l'importo del canone concessorio deve essere rapportato alla effettiva durata della occupazione decorrente dalla data della "concessione";

Visto il D.Lgvo n. 285/92;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo " Passo Carrabile" per l'anno 2011, sono confermate le tariffe vigenti per l'anno 2010, in particolare:

CATEGORIA - DESCRIZIONE	TARIFFA PER MQ. O FRAZIONE
1^ categoria – centro abitato	Euro 100,00
2^ categorie – zone limitrofe	Euro 80,00
3^ categoria – sobborghi e frazioni	Euro 60,00
4^ categoria – rimanente territorio	Euro 48,00

con applicazione della riduzione pari al 30% per le occupazioni a servizio degli opifici presenti in zona ASI/artigianale e delle autorimesse pubbliche.

B. Il canone concessorio dovuto è rapportato alla effettiva durata della occupazione decorrente dalla data della "concessione".

C. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico a mezzo " Passo Carrabile" la classificazione delle "categorie" di suddivisione del territorio è rimodulata come da dettaglio di cui all'allegato A al presente provvedimento.

D. All'atto del rilascio del segnale di divieto di sosta, da applicarsi in corrispondenza del passo carrabile, il titolare della concessione è tenuto al pagamento di € 20,00, da versarsi una tantum, sul c/c postale n° 18320705 intestato a Comune di Molfetta - servizio tesoreria, a titolo di rimborso spese.

- E. La data di scadenza del pagamento è prorogata dal 31 gennaio al 30 aprile 2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
- F. Nominare Responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
- G. Inviare il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per quanto di competenza.
- H. Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Allegato A: Classificazione delle strade

1) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

CENTRO ABITATO - sono comprese tutte le strade e piazze che si trovano ad essere perimetrare dalle seguenti vie:

Ad EST - Via F.sco Carabellese, Via Gen. Amato fino all'altezza di Via G. Cozzoli.

A SUD - Via G. Cozzoli, Via G. Binetti, Piazza Aldo Moro, Via Leonardo da Vinci, Corso Fornari, Via Poggioreale.

Ad OVEST - Via Victor Hugò, Via Corrado Salvemini, Via Caduti sul Mare, Via Sergio Fontana.

A NORD - Via Madonna dei Martiri dall'incrocio con Via Sergio Fontana, Via San Carlo, Via San Domenico, C.so Dante Alighieri, Via M. Colonna, Via Maresciallo Altomare, Via Giovinazzo fino all'incrocio con Via F.sco Carabellese.

2) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

ZONA LIMITROFA - comprende tutte le strade e piazze dell'abitato oltre il centro abitato come sopra delimitato.

3) Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:

SOBBORGH E FRAZIONI - comprende le contrade "Nepta", "Troccoli", "Zona Artigianale".

4) Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria:

RIMANENTE TERRITORIO - comprende gli spazi ed aree pubbliche e private gravate di pubblico passaggio nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti a detti beni di tutto quanto non è compreso nelle precedenti tre zone.